

Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

(2009/C 261/02)

1. INTRODUZIONE

Il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica ⁽¹⁾ è applicabile dal 17 dicembre 2008 al 31 dicembre 2010.

La possibilità prevista al punto 4.2 di assegnare un aiuto compatibile di importo limitato non concerne le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tuttavia, in seguito alla crisi finanziaria gli agricoltori incontrano difficoltà sempre maggiori nell'accesso ai finanziamenti.

Facendo seguito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 luglio 2009, sulla situazione del mercato lattiero nel 2009, SEC(2009) 1050, e ai risultati della riunione del Consiglio dei ministri «Agricoltura» del 7 settembre 2009, è opportuno introdurre un aiuto compatibile distinto di importo limitato per le aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

2. MODIFICHE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO TEMPORANEO COMUNITARIO

Le seguenti modifiche del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica si applicano a decorrere dal 28 ottobre 2009.

1) Il testo del punto 4.2.2, lettera g), è sostituito dal seguente:

«prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve ottenere dall'impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, su qualunque altro aiuto *de minimis* e su qualunque altro aiuto nell'ambito della presente misura da essa ricevuto nell'esercizio finanziario in corso e controllare che questo non porti il totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo 1° gennaio 2008 — 31 dicembre 2010 a un livello

superiore al massimale di 500 000 EUR, e a 15 000 EUR in caso di aiuto alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli ⁽²⁾».

2) Il testo del punto 4.2.2, lettera h), è sostituito dal seguente:

«il regime di aiuto si applica in quanto tale alle imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli ⁽³⁾, tranne qualora l'aiuto sia subordinato alla condizione di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Se l'aiuto è concesso alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (direttamente o in virtù del trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli), la sovvenzione diretta in denaro (o l'equivalente sovvenzione lorda) non supera 15 000 EUR per impresa; l'aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; l'aiuto alle imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.».

3) Il testo del punto 4.7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«Le misure d'aiuto temporanee previste dalla presente comunicazione non possono essere cumulate con gli aiuti di cui ai regolamenti *de minimis* per i medesimi costi ammissibili. Se un'impresa ha già ricevuto aiuti *de minimis* prima dell'entrata in vigore del presente quadro di riferimento temporaneo, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della presente comunicazione e degli aiuti *de minimis* non deve superare 500 000 EUR, e 15 000 EUR in caso di aiuto a produttori agricoli primari, nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti *de minimis* ricevuti a decorrere dal 1° gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine in base ai punti 4.3, 4.4, 4.5 o 4.6.».

⁽¹⁾ GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1 (versione consolidata che include gli emendamenti introdotti con la comunicazione della Commissione del 25.2.2009).

⁽²⁾ Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

⁽³⁾ Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006.